



DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Incentivi Energia

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 27 APRILE 2022, N. 168, NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 5.2 "IDROGENO", MISSIONE 2, COMPONENTE 2, DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021 n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DGIE);

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, comma 4-bis;

VISTO il decreto direttoriale n. 854 del 30 giugno 2023, regolarmente acquisito al visto del competente Ufficio centrale di Bilancio, che ai sensi del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto il trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dalla vigente normativa dell'Ing. Mauro Mallone, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della DGIE;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che "*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*";



VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 1060, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, così come modificato dalla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, Investimento 5.2 “*Idrogeno*”;

CONSIDERATO che il richiamato Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, ai sensi di quanto stabilito nel predetto allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, mira a favorire lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno mediante il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;

ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:

- a) il raggiungimento della milestone M2C2-52 entro il 30 giugno 2022 attraverso l'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
- b) il raggiungimento del target M2C2-53 entro il 30 giugno 2026 attraverso la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari a 1 GW/anno;

VISTI gli *Operational Arrangements (OA) between the Commission and Italy* siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti meccanismi di verifica:

- a) milestone M2C2-52 (da conseguire entro il 30 giugno 2022): “*Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone*”;



- b) target M2C2-53 (da conseguire entro il 30 giugno 2026): *“Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target”*.

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 *“Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra”*, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle *“Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno”* del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la comunicazione della Commissione UE 2023/C 111 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto *“tagging”*), l'obbligo di



protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;



VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* come da ultimo modificato dal decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato *Ispettorato generale per il PNRR*, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del *PNRR*, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel *PNRR* provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza



ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il *PNRR* presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel *PNRR* e ai corrispondenti *milestone* e *target*, che, per il sopra richiamato Investimento 5.2 "*Idrogeno*", ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro – allegato denominato "Tabella A";

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali *"le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea"*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *"Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"* e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante *"Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia"*, unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *"costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2"*;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che *"laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla



spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022, recante *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;



VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR*”;



VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante “*Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato “*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;



VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante “*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione del predetto Investimento 5.2 “*Idrogeno*” e, in particolare:

- a) l'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dall'Investimento 5.2, destinano, rispettivamente:
 - 1) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera a) dello stesso comma, al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacità produttiva del *target* di investimento di 1 GW/anno al 2026;
 - 2) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di *formazione del personale* strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettere b), il quale prevede che, con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica è adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, i progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori rientranti nell'ambito della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, prevedono una capacità produttiva di circa 0,8 GW al 2026 e che, pertanto, i progetti di cui al presente decreto dovranno garantire almeno una capacità produttiva di circa 0,2 GW al 2026;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023 “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e in particolare, la Sezione 2.8 “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*”;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia, come da ultimo modificata dalla Commissione europea il 19 giugno 2023 C(2023) 3913 final – Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del sopra citato *decreto del 27 aprile 2022*;



CONSIDERATO che la bozza del presente decreto è stata notificata alla Commissione europea in data 7 agosto 2023 e che il relativo regime di aiuti istituito è stato autorizzato dalla stessa Commissione con Decisione C(2023) 6798 final del 9 ottobre 2023 (SA. 108953) ai sensi della Sezione 2.8 “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*” del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023;

RITENUTO di dover apportare alcuni adeguamenti alla bozza di decreto oggetto di notifica, compresa la modifica della data di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, non impattanti con alcuna disposizione prevista dalla richiamata sezione 2.8 ai sensi della quale il regime di aiuto è stato autorizzato;

VISTA la nota prot. n. 182394 del 10 novembre 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al *PNRR* e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia, come successivamente modificata dalla Commissione europea il 19 giugno 2023 C(2023) 3913 final – Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia;
- b) “*Decisione*”: la decisione della Commissione europea del 9 ottobre 2023 (SA. 108953) che approva il regime di aiuti istituito con il presente Avviso ai sensi della sezione 2.8 “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*” del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023;
- c) “*decreto 27 aprile 2022*”: il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 “*Idrogeno*” del *PNRR*;
- d) “*delocalizzazione*”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una



perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

- e) “*DGGEFIM*”: la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- f) “*DGIE*”: la Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- g) “*imprese di grandi dimensioni*”: le imprese diverse dalle *PMI*;
- h) “*imprese in difficoltà*”: ai sensi della comunicazione della Commissione UE C 249 del 31 luglio 2014, un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) nel caso di un’impresa diversa da una *PMI*, qualora, negli ultimi due anni nel caso di un’impresa diversa da una *PMI*, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 (sette virgola cinque); e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno).
- i) “*Ispettorato generale per il PNRR*”: ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio per il *PNRR*, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea e ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità, anche raccordandosi con la Struttura di missione *PNRR* istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- j) “*Linee guida per i Soggetti attuatori*”: documento allegato al *Si.Ge.Co.* (v. infra) tramite il quale il *Ministero* fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi *PNRR*, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento



descrittivo del *Si.Ge.Co.* e le *Linee guida per i Soggetti attuatori* sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del *Ministero*;

- k) “*micro imprese*”, “*piccole imprese*”, “*medie imprese*”: le imprese, rispettivamente, di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*”, nonché dall’allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- l) “*Ministero*”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- m) “*OLAF*”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- l) “*PMI*”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*”, nonché dall’allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- n) “*PNRR*”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- o) “*Registro nazionale aiuti*”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- m) “*Si.Ge.Co.*”: Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure *PNRR* di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il *PNRR*. Il *Si.Ge.Co.* descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal *Ministero* per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi *PNRR* di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di *milestone* e *target* ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il *Si.Ge.Co.* è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del *Ministero*;
- n) “*Soggetto beneficiario/attuatore*”: soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso e responsabile dell’avvio, dell’attuazione della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento. Il *Soggetto Attuatore* assicura, altresì, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;
- o) “*Temporary Crisis and Transition Framework*”: la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per*



misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;

- p) “*TFUE*”: il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- q) “*unità produttiva*”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;
- p) “*zone a*”): le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera a), del *TFEU*, come individuate dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*;
- q) “*zone c*”): le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera c), del *TFEU*, come individuate dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*.

Articolo 2

(Finalità)

1. Al fine di favorire la realizzazione dell'Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, nell'ambito della Missione 2, Componente 2, del *PNRR*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del *decreto 27 aprile 2022*, il presente Avviso definisce, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, la procedura finalizzata alla selezione di programmi di investimento produttivo come definiti all'articolo 5 del presente Avviso.
2. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal *PNRR*, nonché dal *decreto 27 aprile 2022*.
3. Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell'Unione europea all'iniziativa *Next Generation EU*.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio dell'Investimento M2C2 - 5.2 “*Idrogeno*” del *PNRR*, dalla sezione 2.8 del *Temporary Crisis and Transition Framework* e dalla *Decisione*, nonché con quanto previsto dal *decreto 27 aprile 2022*.
5. Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:
 - a) principio del “*non arrecare danno significativo*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) principio del contributo all'obiettivo climatico (cd. *tagging*) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici;
 - c) protezione e valorizzazione dei giovani;
 - d) principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del *TFUE*, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;



- e) obbligo di conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari;
- f) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- g) obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione europea tramite l'adozione di misure “*efficaci e proporzionate*”, atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;
- h) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU*;
- i) superamento dei divari territoriali.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione del *Ministero* per l'attuazione dell'Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, risorse complessivamente pari a euro 100.000.000,00 (cento milioni).
2. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel caso in cui, all'atto di formulazione della graduatoria di cui all'articolo 10, le risorse da destinare ai progetti risultati ammissibili localizzati nelle Regioni di cui al primo periodo non risultino sufficienti all'integrale copertura della predetta quota del 40 (quaranta) per cento, le risorse non assorbite dalle predette Regioni sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari/attuatori)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5 e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2:
 - a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda di agevolazione degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione, la disponibilità dell'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento produttivo sul territorio italiano;
 - b) sono in regime di contabilità ordinaria;



- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
 - d) non sono *imprese in difficoltà* come da definizione stabilita al paragrafo 2.2, punto 20, della comunicazione della Commissione UE C 249 del 31 luglio 2014, integralmente riportata nell'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente Avviso;
 - e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - f) hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
 - g) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
 - h) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 52 del *Temporary Crisis and Transition Framework*.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1:
- a) che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
3. In sede di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto proponente è inoltre tenuto a confermare di non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una *delocalizzazione* verso *l'unità produttiva* in cui deve essere realizzato l'investimento e ad impegnarsi a non procedere a tale *delocalizzazione* nei due anni successivi al completamento dell'investimento.
4. Ai sensi di quanto previsto al punto 13 della *Decisione*, sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso gli istituti di credito o altre istituzioni finanziarie.

Articolo 5

(Programmi di investimento ammissibili)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso i programmi di investimento produttivo, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, volti alla produzione di elettrolizzatori.



2. I programmi di investimento produttivo di cui al comma 1 possono riguardare:
 - a) la creazione di una nuova *unità produttiva*;
 - b) l'ampliamento della capacità di un'*unità produttiva* esistente;
 - c) la riconversione di un'*unità produttiva* esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza.
3. Ai fini dell'ammissibilità, i predetti programmi di investimento produttivo devono:
 - a) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova *unità produttiva*, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. La disponibilità è attestata attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata. In tale documento dovrà essere descritta l'ubicazione, il dettaglio delle coordinate catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità (Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione del programma di investimento produttivo;
 - b) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all'articolo 6 del presente Avviso, non inferiore a 10 (dieci) milioni di euro;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;
 - d) essere ultimati entro l'11 maggio 2026. Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso alle agevolazioni;
 - e) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - f) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (principio "*non arrecare un danno significativo*" – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e alle relative schede tecniche applicabili all'Investimento 5.2



“Idrogeno”: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento produttivo, schede n. 1, n. 2 e n. 5. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “*non arrecare un danno significativo*” (C/2023/111);

- g) prevedere che gli elettrolizzatori abbiano un consumo specifico di energia elettrica minore a 58 MWh/tH₂ e siano finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. I costi ammissibili devono riferirsi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
 - a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 (dieci) per cento del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;
 - b) fabbricati e altre opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;
 - c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
 - d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Ai fini dell’ammissibilità, le immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera d) devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) rimanere associate alla zona interessata e non essere trasferite ad altre zone;
 - b) essere utilizzate principalmente nell’*unità produttiva* oggetto del programma di investimento produttivo;
 - c) essere ammortizzabili;
 - d) essere acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
 - e) essere incluse negli attivi dell’impresa beneficiaria dell’aiuto;
 - f) rimanere associate al progetto per il quale l’aiuto è concesso per almeno 5 (cinque) anni ovvero 3 (tre) anni per le *PMI*.
3. Ai fini dell’ammissibilità, le spese ed i costi devono:
 - a) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
 - b) essere relativi a beni ammortizzabili e capitalizzati, acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
 - c) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2;



- d) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziato dal *PNRR*;
 - e) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il *Soggetto beneficiario/attuatore* può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata;
 - f) qualora relativi all'acquisto di fabbricati, non riguardare immobili che hanno già beneficiato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
 - g) qualora riferiti a mezzi mobili, riguardare unicamente mezzi non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento produttivo.
4. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
- a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
 - b) connesse a commesse interne;
 - c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
 - d) imputabili a imposte e tasse;
 - e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA;
 - f) relative all'affitto di terreni e fabbricati;
 - g) non conformi al Principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH), secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera f);
 - h) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, materiali di consumo di qualsiasi genere; per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;
 - i) sostenute mediante i cosiddetti contratti "*chiavi in mano*".

Articolo 7

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso, concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste ai commi 2 e 3, assumono la forma del contributo in conto impianti.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della sezione 2.8 del *Temporary Crisis and Transition Framework* e della *Decisione*, nel rispetto di quanto di seguito indicato:



- a) per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, realizzati nelle *zone a*), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un'intensità massima di aiuto del 35 (trentacinque) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1;
 - b) per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, realizzati nelle *zone c*), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un'intensità massima di aiuto del 20 (venti) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1;
 - c) per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone del territorio nazionale diverse rispetto a quelle richiamate alle precedenti lettere a) e b), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un'intensità massima di aiuto del 15 (quindici) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di 10 (dieci) punti percentuali per le *medie imprese* e di 20 (venti) punti percentuali per le *piccole imprese*, ivi comprese le *microimprese*.
4. L'aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare:
- a) per programmi di investimento produttivo realizzati nelle *zone a*), il limite stabilito al punto 85, lettera g), punto ii) del *Temporary Crisis and Transition Framework* ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 350 (trecentocinquanta) milioni di euro per impresa in Italia;
 - b) per programmi di investimento produttivo realizzati nelle *zone c*), il limite stabilito al punto 85, lettera g), punto i) del *Temporary Crisis and Transition Framework* ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 200 (duecento) milioni di euro per impresa in Italia;
 - c) per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone del territorio nazionale diverse rispetto a quelle richiamate alle precedenti lettere a) e b), il limite stabilito al punto 85, lettera g), del *Temporary Crisis and Transition Framework* ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 150 (centocinquanta) milioni di euro per impresa in Italia.
5. Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 4, fermo restando i possibili controlli nell'ambito del *Registro nazionale aiuti*, il soggetto proponente è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, l'ammontare di eventuali agevolazioni pubbliche di cui ha già beneficiato in Italia ai sensi della sezione 2.8 del *Temporary Crisis and Transition Framework*.

Articolo 8

(Procedura di accesso)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.
2. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web del *Ministero* con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, complete della documentazione di cui all'Allegato n. 4 del presente Avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, esclusivamente, a mezzo PEC al seguente indirizzo



IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) - elettrolizzatori" a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2024. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.

3. Il soggetto proponente che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 (sedici) euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

Articolo 9

(Istruttoria delle domande)

1. Con provvedimento del Direttore della *DGIE* è istituita un'apposita Commissione per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle domande di agevolazione presentate. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) da individuarsi tra i dipendenti del *Ministero*, ivi compreso il Presidente e un segretario, e 2 (due) da individuarsi quali componenti tecnici esterni. La Commissione opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.
2. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, la Commissione di cui al comma 1 procede alla verifica di ricevibilità delle domande presentate ai sensi dell'articolo 8, accertando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle stesse.
3. Per le domande di agevolazione validamente trasmesse, la Commissione svolge l'attività istruttoria secondo quanto di seguito indicato:
 - a) verifica la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata;
 - b) verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 4 e 5 del presente Avviso, nonché il rispetto della soglia minima di investimento, dei limiti di costo, di avvio e di durata dei programmi;
 - c) verifica, ai sensi di quanto previsto al punto 85, lettera j) del *Temporary Crisis and Transition Framework*, sulla base delle informazioni e degli impegni resi dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, che non vi sia alcun rischio concreto che l'investimento produttivo oggetto di richiesta di agevolazione abbia luogo al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), né che sia delocalizzato all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE);
 - d) valuta il programma di investimento produttivo sulla base dei criteri e dei punteggi individuati dall'Allegato n. 1 del presente Avviso.
4. Qualora, nel corso di svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 3, risulti necessario



acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione, tramite gli uffici competenti della *DGIE*, può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine massimo di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attività istruttorie sono completate entro 90 (novanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione.

Articolo 10

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1. terminate le attività istruttorie di cui all'articolo 9, la Commissione procede alla definizione della proposta di graduatoria di merito e alla trasmissione della stessa alla *DGIE* che procede alla relativa approvazione ai sensi del successivo comma 3.
2. La graduatoria è formata in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale. In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale l'ordine cronologico delle domande (farà fede la data e l'orario di trasmissione della relativa PEC). La graduatoria comprende altresì:
 - a) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, comprensivo dei punteggi conseguiti;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili comprensivo dei motivi di inammissibilità.
3. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Direttore della *DGIE* e pubblicata sul sito istituzionale del *Ministero*.
4. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto delle riserve previste al medesimo articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo richiesto, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale, con comunicazione da trasmettersi al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: rinuncia agevolazione".
5. Nel caso di variazioni intervenute, a seguito della presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, rispetto ai dati dichiarati in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, i soggetti proponenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla *DGIE* ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione.



Articolo 11

(Concessione delle agevolazioni)

1. Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, la *DGIE* provvede a:
 - a) verificare la vigenza della regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) registrare l'aiuto individuale nel *Registro nazionale aiuti*.
2. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i controlli preliminari sull'assenza di doppio finanziamento e conflitto d'interessi, in coerenza con le procedure previste dalla circolare DiPNRR 62711 del 19 maggio 2022, di competenza della *DGGEFIM*, ove nulla osti, la *DGIE* procede tempestivamente:
 - a) con l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, contenente l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa e del codice CUP, e lo trasmette al soggetto proponente;
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo di concessione di finanziamento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 6 della circolare prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*".

Articolo 12

(Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore)

1. Il *Soggetto beneficiario/attuatore* è tenuto a:
 - a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere gli interventi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 3;
 - b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) rispettare quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, fornendo il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dal predetto articolo anche in caso di ricorso a sub-appaltatori o sub-contraenti e trasmettendo i relativi dati alla *DGIE*;
 - d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*;



- e) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f) effettuare il “*controllo gestionale interno*”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- g) adottare il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessaria per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni contenute nelle *Linee Guida per i Soggetti attuatori* allegate al *Si.Ge.Co.* pubblicato sul sito del *Ministero*;
- h) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 13 ed in coerenza con le indicazioni e le *Linee Guida per i Soggetti attuatori* allegate al *Si.Ge.Co.* pubblicato sul sito del *Ministero*;
- i) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando alla *DGIE*;
- j) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- k) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, inclusi quelli inerenti all'avanzamento verso il conseguimento di milestone e target associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;
- l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, dell'*Ispettorato generale per il PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la



Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- n) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- o) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il *Soggetto beneficiario/attuatore* è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, ed in particolare dalla scheda tecnica n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento produttivo, schede n. 1, n. 2 e n. 5;
- p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato la DGIE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;
- r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dal *Ministero* medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- s) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;
- t) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni;



- u) adempiere agli obblighi di cui sopra sulle base delle procedure e delle indicazioni operative contenute nelle *Linee Guida per i Soggetti attuatori* allegate al *Si.Ge.Co.* pubblicato sul sito del *Ministero*;
- v) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del *PNRR*, per quanto di competenza;
- w) mantenere nella zona interessata le immobilizzazioni agevolate, per almeno 5 (cinque) anni ovvero 3 (tre) anni per le *PMI*, dopo il completamento dell'investimento. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o guasti, è possibile procedere, previa comunicazione alla *DGIE*, alla loro sostituzione. Restano fermi l'impossibilità di concedere aiuti supplementari per la sostituzione dei predetti beni e gli obblighi di mantenimento dell'attività individuati dall'articolo 18, comma 1, lettera m) come causa di revoca.

Articolo 13

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta del *Soggetto beneficiario/attuatore*, a fronte di spese effettivamente sostenute, in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15 (quindici) per cento delle spese ammesse, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo di importo pari almeno al 10 (dieci) per cento delle spese ammesse, attestante la conclusione dell'intervento, come meglio specificato dal successivo comma 4, lettera c) del presente articolo. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori* allegate al *Si.Ge.Co.*, pubblicato sul sito del *Ministero*.
3. È fatta salva la possibilità per il *Soggetto beneficiario/attuatore* di richiedere al *Ministero*, a seguito della registrazione dell'accordo di concessione di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), da parte della Corte dei Conti, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, mediante apposito format incluso nelle *Linee guida per i soggetti attuatori*, allegate al *Si.Ge.Co.* pubblicato sul sito del *Ministero*. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014, a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione, maggiorata degli interessi



decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. L'anticipazione erogata è recuperata dal Ministero prima dell'erogazione del saldo finale; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.

4. Oltre alla documentazione prevista dalle *Linee guida per i Soggetti attuatori*:

- a) nell'ambito della prima richiesta di erogazione, il *Soggetto beneficiario/attuatore* deve fornire, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la documentazione ivi richiamata;
- b) nell'ambito di tutte le richieste di erogazione a stato avanzamento lavori, il *Soggetto beneficiario/attuatore* deve fornire:
 - i. una relazione sullo stato di avanzamento del programma di investimento;
 - ii. la dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 5.2 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, relativamente alle condizioni ex ante previste dalle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento, dalle schede n. 1, n. 2 e n. 5;
 - iii. la dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - iv. la dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 in merito alle spese oggetto di rendicontazione;
- c) nell'ambito della richiesta di erogazione del saldo finale, che deve essere richiesto dal *Soggetto beneficiario/attuatore* entro il 12 maggio 2026, il *Soggetto beneficiario/attuatore* deve fornire:
 - i. la relazione finale di ultimazione del programma di investimento;
 - ii. la documentazione tecnica che attesti il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), ossia il completamento degli interventi all'11 maggio 2026;
 - iii. la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;
 - iv. la dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 5.2 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, secondo quanto previsto dalle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento, dalle schede n. 1, n. 2 e n. 5. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH), relativamente alle condizioni *ex-post* previste dalle citate schede;



- v. la dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - vi. la dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 in merito alle spese oggetto di rendicontazione;
 - vii. l'asseverazione tecnica di cui all'Allegato 4, punto 4, lettera a), relativamente al programma di investimento produttivo realizzato.
5. In ciascuna delle richieste di erogazione il *Soggetto beneficiario/attuatore* è inoltre tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai *Soggetti beneficiari/attuatori* relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell'apposita pagina dedicata all'investimento 5.2 "*Idrogeno*" nel sito web del *Ministero*.
 6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: "*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 27 aprile 2022 – PNRR-M2C2 I5.2 - ID CUP*".
 7. Il *Ministero*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 8. Con riferimento alla richiesta di saldo finale, il *Ministero* verifica, altresì, la completezza e la pertinenza del programma di investimento agevolato, la documentazione e le dichiarazioni trasmesse al fine di accertare l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso, l'effettiva agevolazione spettante alla luce dell'investimento ammissibile rendicontato, nonché l'assenza di modifiche e variazioni di cui all'articolo 15, comma 3.
 8. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 7 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 15 (quindici) giorni.

Articolo 14

(Modifiche dell'avviso)

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, disposte dalla *DGIE*, sono tempestivamente pubblicate nella pagina dedicata all'Investimento 5.2 "*Idrogeno*" nel sito web del *Ministero*. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti proponenti, nonché ai *Soggetti*



beneficiari/attuatori, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.

2. Nel caso in cui le modifiche e/o le integrazioni all'Avviso comportino la necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 4 al presente Avviso, con la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo sono rese note le tempistiche per l'invio degli stessi da parte dei soggetti proponenti ed i tempi del procedimento istruttorio di cui all'articolo 9.

Articolo 15

(Modifiche e variazioni)

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai *Soggetti beneficiari/attuatori* alla *DGIE* a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: modifiche e variazioni".
2. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.
3. Non sono ammesse modifiche e variazioni rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 11, ovvero:
 - a) una diminuzione superiore al 30 (trenta) per cento della capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento agevolato, espressa in MW su base annua;
 - b) un aumento superiore al 30 (trenta) per cento del rapporto tra l'ammontare complessivo dell'investimento ammesso e la capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento agevolato, espressa in MW su base annua;
 - c) una modifica che non consenta di rispettare quanto previsto all'articolo 5 del presente Avviso;
 - d) la sostituzione dei *Soggetti beneficiari/attuatori* ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4;
 - e) un aumento dell'investimento ammesso e dell'agevolazione concessa.
4. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il *Soggetto beneficiario/attuatore* ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del *Soggetto beneficiario/attuatore*.
5. La *DGIE* verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento produttivo e provvede alla comunicazione dell'esito definitivo al *Soggetto beneficiario/attuatore*. Nei casi di modifiche e variazioni approvate ai sensi del presente articolo, fermo restando quanto previsto al comma 3, lettera e), la *DGIE* procede alla rideterminazione dell'importo dell'agevolazione spettante applicando l'intensità di aiuto di cui all'articolo 7



all'importo dell'investimento ammesso a seguito della variazione. Nel caso di rigetto della domanda di modifica, la *DGIE* dispone la revoca delle agevolazioni.

6. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 3, lettera e), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.

Articolo 16

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
 - a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "*de minimis*"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Articolo 17

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il *Ministero* può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal *Soggetto beneficiario/attuatore* nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il *Soggetto beneficiario/attuatore* consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 18

(Revoche e rinuncia)

1. La *DGIE* dispone la revoca delle agevolazioni concesse, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del *Soggetto beneficiario/attuatore*, qualora:



- a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del *Soggetto beneficiario/attuatore* di cui all'articolo 4, ovvero la documentazione prodotta risulti anche all'esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso *Soggetto beneficiario/attuatore* e non sanabili;
- b) il *Soggetto beneficiario/attuatore* violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento unionale;
- c) il *Soggetto beneficiario/attuatore* non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Avviso;
- d) si verifichi il fallimento del *Soggetto beneficiario/attuatore* ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per la *DGIE* di valutare, nel caso di apertura nei confronti del *Soggetto beneficiario/attuatore* di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;
- e) il *Soggetto beneficiario/attuatore* non consenta i controlli della *DGIE* di cui all'articolo 17;
- f) si verifichino modifiche e variazioni ai sensi dell'articolo 15, che la *DGIE* valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- g) il *Soggetto beneficiario/attuatore* non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) il *Soggetto beneficiario/attuatore* non rispetti, con riferimento all'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
- i) venga accertato il mancato rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*" – DNSH;
- j) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 16, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;
- k) il *Soggetto beneficiario/attuatore* ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- l) sia riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera w) e la destinazione ad usi diversi da quelli previsti per le immobilizzazioni oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi 5 (cinque) anni, ovvero 3 (tre) anni per le *PMI*, dalla data del completamento dell'investimento;
- m) il *Soggetto beneficiario/attuatore* trasferisca, entro 5 (cinque) anni, ovvero 10 (dieci) anni in caso di *impresa di grandi dimensioni*, dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, l'attività economica specificamente incentivata o una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra



impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

2. Ciascun *Soggetto beneficiario/attuatore* può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: rinuncia agevolazione". La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
3. In caso di revoca delle agevolazioni e rinuncia, il *Soggetto beneficiario/attuatore* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. In caso di revoca parziale, la *DGIE* procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il *Soggetto beneficiario/attuatore* abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti nonché dai *Soggetti beneficiari/attuatori* nel corso del procedimento sono trattati dal *Ministero* ai sensi della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation - GDPR*) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I soggetti proponenti nonché i soggetti terzi i cui dati personali sono trasmessi al *Ministero* per le finalità del presente Avviso, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato n. 2.

Articolo 20

(Risoluzione di controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 21

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*. Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2025.
3. Il *Ministero* garantisce, altresì, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dal regime di aiuti istituito con il presente Avviso, compresi gli obblighi di informazione di cui al punto 85, lettera o) del *Temporary Crisis and Transition Framework*.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti entro la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione stabilita all'articolo 8, comma 2, unicamente al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "*M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: richiesta di chiarimento*".
6. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente della Divisione IV della *DGIE* del *Ministero*.
7. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 3, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente Avviso.
8. Gli Allegati n. 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente Avviso.

IL DIRETTORE GENERALE



DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Incentivi Energia

ALLEGATO 1 – Criteri di valutazione e punteggi

Criteri di valutazione

- i. Capacità produttiva (T): tale indicatore è determinato sulla base della capacità produttiva nominale di elettrolizzatori (produzione massima ottenibile in un anno in condizioni ideali di funzionamento, senza interruzioni o rallentamenti) relativa al programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazione, espressa in MW su base annua;
- ii. Efficienza del programma di investimento (E): tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo dell'investimento ammesso e la capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazione, espressa in MW su base annua. Sono premiate le proposte progettuali che prevedono un minore rapporto tra il costo di investimento ammesso e la capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazione, espressa in MW su base annua;
- iii. Cantierabilità del progetto (C): tale indicatore è determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto indicato dal punto 4, lettera c) dell'Allegato n. 4;
- iv. Certificazione sul rating di legalità¹ (L): tale indicatore è connesso al possesso, da parte del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, del *rating di legalità*, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Punteggi

Punteggio totale (PT)

$$PT = T + E + C + L$$

Il valore massimo di PT è pari a 100.

Capacità produttiva

Capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazione, espressa in MW su base annua	Punteggio
$T < 20 \text{ MW}$	10 punti
$20 \text{ MW} \leq T < 50 \text{ MW}$	20 punti
$50 \text{ MW} \leq T < 100 \text{ MW}$	30 punti
$100 \text{ MW} \leq T < 150 \text{ MW}$	40 punti
$T \geq 150 \text{ MW}$	50 punti

¹ *Rating di legalità*: certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57.



Efficienza del programma di investimento

$$E = P_{E_{max}} * (E_{max} - E) / (E_{max} - E_{min}), \text{ essendo:}$$

- E è il valore assegnato per la proposta progettuale in valutazione sulla base del rapporto tra il l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi e la capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazione, espressa in MW su base annua;
- E_{min} è il valore più basso assegnato al parametro E tra tutte le proposte progettuali oggetto di valutazione;
- E_{max} è il valore più alto assegnato al parametro E tra tutte le proposte progettuali oggetto di valutazione;
- $P_{E_{max}}$ = punteggio massimo attribuito all'indicatore, pari a 35.

In caso di ricezione di una sola domanda di agevolazione ammissibile verrà attribuito alla stessa un punteggio pari a 35 nell'ambito del presente indicatore.

Cantierabilità del progetto

Data fine lavori intero progetto	Punteggio
Tra il 1° gennaio 2026 e l'11 maggio 2026	5 punti
Entro il 31 dicembre 2025	10 punti

Rating di legalità

Il punteggio è pari a 5 in caso di presenza del rating di legalità, 0 in caso contrario.



DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Incentivi Energia

ALLEGATO 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation nel prosieguo "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (nel prosieguo "Codice privacy"), si informa che i dati personali forniti dai soggetti proponenti nell'ambito della domanda di agevolazione al finanziamento di programmi di investimento volti alla produzione di elettrolizzatori nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Investimento 5.2, Missione 2, Componente 2 e più precisamente dell'Avviso Pubblico ex articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Ministeriale 27 aprile 2022, n. 168, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo anche "MASE"), Dipartimento Energia - Direzione Generale Incentivi Energia (DG IE) in qualità di soggetto titolare della misura.

1. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con sede in via Cristoforo Colombo 44, 00147, Roma (urp@mase.gov.it).

Il Responsabile della protezione dei dati MASE è l'Avv. Luca Iadecola e può essere contattato al recapito rpd@mase.gov.it e rpd@pec.minambiente.it.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti o consorzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato anche dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare e può essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati del MASE.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).

2. Base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti nell'ambito delle domande di agevolazione sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici



poteri di cui è investito il *MASE* per l'attuazione dell'Investimento 5.2, Missione 2, Componente 2 del PNRR e più precisamente dell'Avviso Pubblico ex articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Ministeriale 27 aprile 2022, n. 168 (articolo 6, comma 1, lettera e del *GDPR*; articolo 2-ter del *Codice privacy*) nonché per adempiere ad un obbligo legale (articolo 6, comma 1, lettera c) del *GDPR*).

3. Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l'inoltro delle domande di agevolazione, vengono trattati per rispondere alle richieste dell'interessato, istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di gestione della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione del finanziamento), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la normativa sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013), contabile e fiscale.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per i Titolare del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

4. Tipologia di dati trattati

I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione della domanda di accesso al finanziamento dell'Investimento 5.2, Missione 2, Componente 2 del PNRR che riguardano programmi di investimento volti alla produzione di elettrolizzatori nell'ambito dell'Investimento 5.2, Missione 2, Componente 2 del PNRR.

Dati personali

Per la definizione di dati personali si rinvia all'articolo 4, comma 1 del *GDPR*, riferiti all'interessato, la cui raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattati altresì i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del *GDPR*.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura in oggetto.

Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa nonché, nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.



6. Luogo di trattamento

I dati personali sono trattati presso la sede del *MASE* – DG IE, presso la sede degli eventuali Responsabili del trattamento all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal *GDPR*. Saranno adottate tutte le cautele necessarie e le condizioni di cui al Capo V del *GDPR* al fine di garantire la protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del *GDPR*; c) sulle garanzie di cui all'art. 49 del *GDPR*. In ogni caso, verrà messo a disposizione dell'interessato il riferimento alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi per ottenere copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal *MASE*, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del *GDPR*). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso:** potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente ai suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
- **Diritto di rettifica:** potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;
- **Diritto alla cancellazione:** potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);
- **Diritto di limitazione:** potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
- **Diritto di opposizione:** potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- **Revoca del consenso:** qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
- **Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo:** fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal *GDPR* inoltrando richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

8. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo.

Si invita, pertanto, l'interessato a consultare periodicamente questa pagina del sito.



DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Incentivi Energia

ALLEGATO 3 – Elenco degli oneri informativi previsti dal presente Avviso

ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Presente Avviso art. 8, comma 2		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web del *Ministero* con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, complete della documentazione di cui all'Allegato n. 4 del presente Avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, esclusivamente, a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) - elettrolizzatori" a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2024. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.

2) Richiesta di erogazione delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Presente Avviso art. 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le agevolazioni sono erogate dal *Ministero* secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del presente Avviso.

Le agevolazioni sono erogate, su richiesta del *Soggetto beneficiario/attuatore*, a fronte di spese effettivamente sostenute, in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15 (quindici) per cento delle spese ammesse, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo di importo pari almeno al 10 (dieci) per cento delle spese ammesse, attestante la conclusione dell'intervento. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori* allegate al *Si.Ge.Co.*, pubblicato sul sito del *Ministero*.

¹ Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso. Trattandosi di un nuovo intervento, non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



3) Richiesta di informazioni da parte del <i>Ministero</i>			
Riferimento normativo interno	Presente Avviso art. 9, comma 4, e art. 13, comma 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Qualora, nel corso di svolgimento delle attività istruttorie di cui all'articolo 9, comma 3, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione, per il tramite degli uffici competente della *DGIE* può, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 7 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 15 (quindici) giorni.

4) Obblighi del <i>Soggetto beneficiario/attuatore</i>			
Riferimento normativo interno	Presente Avviso art. 12		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni sono tenuti ad adempiere agli obblighi puntualmente indicati all'articolo 12 del presente Avviso connessi, tra l'altro, all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il *Soggetto beneficiario/attuatore* è tenuto, inoltre ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.



5) Modifiche e variazioni del progetto

Riferimento normativo interno	Presente Avviso art. 15		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari/attuatori alla DGIE a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: modifiche variazioni". La comunicazione è accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

6) Monitoraggio, controlli e ispezioni

Riferimento normativo interno	Presente Avviso art. 17		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

In ogni fase del procedimento, la DGIE può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 17, comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal Soggetto beneficiario/attuatore nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il Soggetto beneficiario/attuatore consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.



DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Incentivi Energia

ALLEGATO 4 – Documentazione da presentare

1. **Domanda di agevolazione** resa secondo lo schema che sarà reso disponibile nella pagina dedicata all'Investimento 5.2 “*Idrogeno*” nel sito web del *Ministero*, recante, tra l'altro, oltre all'istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto firmatario e del referente;
 - b) informazioni contenute nell'Allegato II del *Temporary Crisis and Transition Framework* e dichiarazioni in merito all'ammontare di eventuali agevolazioni pubbliche già concesse al soggetto proponente in Italia ai sensi della sezione 2.8 del *Temporary Crisis and Transition Framework*;
 - c) dati di sintesi relativi al programma di investimento, inclusi: indicazione dei contenuti generali, data di conclusione prevista, attività cui è finalizzato il programma secondo la classificazione ATECO 2007, tipologia di programma, dati identificativi dell'*unità produttiva* interessata, riepilogo dei costi previsti;
 - d) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità, ivi inclusi i principi previsti per gli interventi del PNRR di cui all'Allegato 4 alla circolare DiPNRR del 19 maggio 2022, n. 62625, e agli impegni dell'impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal presente Avviso.
2. **Programma di investimento produttivo**, il cui format sarà reso disponibile nella pagina dedicata all'Investimento 5.2 “*Idrogeno*” nel sito web del *Ministero*, comprensivo di tutti gli elementi che permettono la verifica di quanto indicato all'articolo 5. Tra le altre cose il programma di investimento contiene:
 - a) una sezione sulla gestione del progetto che descrive, in funzione delle fasi di sviluppo e progettazione dell'intervento, il piano tecnico-economico per la realizzazione dello stesso e i cronoprogrammi attuativi e finanziari;
 - b) una sezione contenente gli elementi tecnici di progetto con riferimento ai seguenti elementi minimi:
 - 1) una descrizione puntuale delle attività da svolgere e dei beni da acquisire;
 - 2) uno schema generale a blocchi e planimetria semplificata del progetto;
 - 3) una sintesi delle risultanze delle asseverazioni di cui al successivo punto 5.
3. Le seguenti **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** i cui format saranno resi disponibili nella pagina dedicata all'Investimento 5.2 “*Idrogeno*” nel sito web del *Ministero*:
 - a) dichiarazione relative ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - b) dichiarazione recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa;



- c) dichiarazione relativa all'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH. Detta autodichiarazione deve essere corredata dei documenti che consentono la verifica formale del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi ex-ante contenuti nelle schede tecniche di cui all'articolo 5, qualora già in possesso del beneficiario all'atto di presentazione della domanda di agevolazione;
 - d) dichiarazione attestante la disponibilità dell'*unità produttiva* ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a);
 - e) dichiarazione recante le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Le seguenti **asseverazioni tecniche** redatte da uno o più tecnici abilitati ed iscritti ad albo professionale, non inclusi nella compagine sociale, né riconducibili al suo organigramma, nella forma di perizia giurata, recante in calce la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale, finalizzate a:
- a) individuare la capacità produttiva nominale di elettrolizzatori (produzione massima ottenibile in un anno in condizioni ideali di funzionamento, senza interruzioni o rallentamenti) relativa al programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazione. La predetta asseverazione si basa anche sulle informazioni derivanti dalle schede tecniche e/o offerte economiche connesse ai componenti di impianto;
 - b) confermare che i costi da sostenere a fronte dell'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, oggetto della richiesta di agevolazione, sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, nonché sono congrui in relazione al Programma di investimento. Alla predetta asseverazione è allegato un computo metri-estimativo semplificato dei costi connessi al programma di investimento. Qualora siano presenti spese per l'acquisto di edifici, l'asseverazione, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, attesta altresì il valore di mercato dell'edificio e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 18 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22;
 - c) confermare il cronoprogramma del Programma di investimento, in relazione alle autorizzazioni necessarie, ai tempi previsti di consegna dei materiali e componenti, ai tempi previsti di esecuzione dei lavori ed alla data di ultimazione dei lavori. La predetta asseverazione si basa anche sulle informazioni derivanti dalle offerte economiche connesse ai componenti di impianto.
5. Ulteriore eventuale documentazione richiamata nel format di Programma di investimento produttivo di cui al punto 2.
6. Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.

7. Documentazione attestante il potere di firma, in caso di firmatario diverso dal rappresentante legale.